

REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3150/87 e che porta a 825 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3150/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1558/88 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 750 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che l'Italia, con una comunicazione in data 10 giugno 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 75 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 825 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune

modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3150/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3150/87 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 825 000 t di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 825 000 t di frumento duro figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3150/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 7. 6. 1988, pag. 7.